

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

RG N. 114/2026 P.U.

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Sergio Rossetti

Presidente

Dott. Luca Giani

Giudice

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario **RG PU N. 114/2026** per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 28.01.2026

DA

STAH I VEACESLAV (C.F. STHVSL78D10Z140A) rappresentato e difeso dall' Avv. Mirko Foti (C.F. FTOMKM74P24F205X), anche in proprio, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Annalisa Buccino (C.F. BCCNLS86S57D643A) i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 170 cpc a mezzo posta elettronica certificata mirkomariofoti@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliata, presso lo studio professionale dei predetti difensori in Viale E. Martini, n. 9 - 20139 Milano

Ricorrente

nei confronti della società



CS S.R.L.S. (C.F. e P. IVA 03044420218), con sede legale a MILANO (MI) VIALE ABRUZZI
13/A CAP 20131

debitrice non costituita

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

PREMESSO CHE

la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo del creditore ricorrente, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a seguito di inserimento in area web (nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario) in data 2.2.2026, ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori alla prima udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 9.3.2026;

OSSERVA

La competenza territoriale.

Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIALE ABRUZZI 13/A CAP 20131;

L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.

La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta: *"Trasporto di merci su strada ..."*.

Il debitore non si è costituito e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII. Dunque trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che *"è onerato della prova*



del non superamento dei limiti dimensionali ...” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).

In ogni caso dalla visura camerale aggiornata risulta come la società debitrice non abbia depositato i bilanci relativi agli esercizi 2022-2023-2024-2025; in ogni caso nell'ultimo bilancio al 31.12.2021 l'attivo totale dello stato patrimoniale era superiore a € 200.000 e quindi pari a € 308.561,00 e i debiti tributari/previdenziali all'attualità sono superiori a € 500.000 e pari a circa € 1 milione.

La legittimazione attiva della ricorrente, il *fumus* della prova del credito e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.

Il credito di parte ricorrente risulta qui accertabile incidentalmente quanto al *fumus* di sua fondatezza e pienamente documentato.

Il credito di STAHI VEACESLAV, come esposto nel ricorso, ammonta complessivamente a € **15.611,85** (di cui 9.490,95 oltre € 914,34 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria a favore di STAHI VEACESLAV, oltre al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Mirko FOTI antistatario pari ad € 5.206,56 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre interessi e rivalutazione successivi); trattasi di credito derivante dal mancato pagamento di differenze retributive e di retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore sino al dicembre 2023 (data di scadenza del contratto a tempo determinato), come accertato con sentenza del Tribunale di Milano, Sez. lavoro nr. 4591/2025 rg. N. 549/2024.

Il credito risulta adeguatamente documentato dal creditore, il quale ha prodotto in allegato al ricorso la sentenza munita di attestazione di conformità e il precetto notificato in data 10.11.2025 tramite Pec, ricevendo un avviso di “mancata consegna”; a ciò faceva seguito la notifica in data 27.11.2025 alla società tramite area Web, protocollata con n. 5322, con esito positivo.

La società debitrice non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha fornito prova contraria in ordine all'inesistenza del credito vantato dalla ricorrente ovvero alla sua estinzione per effetto dell'avvenuto adempimento o per altra causa.

Ne consegue, pertanto, la legittimazione della ricorrente, in qualità di creditrice, a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo – oltre all'ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto – debiti di natura tributaria, scaduti e non pagati, come da estratto



aggiornato del concessionario della riscossione, complessivamente pari ad € 999.258,05, a partire da luglio 2023.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.

L'insolvenza.

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;

La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:

- a) dall'inadempimento del credito pari a € 15.611,85 vantato dal lavoratore ricorrente, per mancato pagamento di differenze retributive e di retribuzioni, fisiologicamente adempibile da un'impresa non in crisi quale remunerazione di un normale fattore di produzione, fatto pertanto indicativo dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
- b) dalla presenza di debiti tributari per un importo ingentissimo (€ 999.258,05), a partire da settembre 2022;
- c) dal mancato deposito di bilanci a partire dal 2021, in violazione dell'obbligo ex art. 2478 bis c.c.;
- d) dall'esito negativo del pignoramento presso BCC MILANO, come da dichiarazione del terzo istituto di credito che attesta l'assenza di rapporti bancari.

Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri "fatti esteriori" il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che



alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società **CS S.R.L.S. (C.F. e P. IVA 03044420218)**, con sede legale a **MILANO (MI) VIALE ABRUZZI 13/A CAP 20131**, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg\ UE n. 848/15;

- 1) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
- 2) NOMINA Curatore la dott.ssa **ANTONELLA TABARO, c.f. TBRNNL66T44F205I**, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
- 3) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 4) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **8 luglio 2026 ore 9.30** sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente *link* ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. "periodo emergenziale", avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:

https://teams.microsoft.com/U/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGlyOTMx%40thread.v2/0?content=%7b%22tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

- 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 6) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
- 8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
- 9) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al Pubblico Ministero;
- 11) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 12 marzo 2026.

Il giudice rel. est.

Dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott. Sergio Rossetti

